

REGOLAMENTO DIDATTICO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
ai sensi del D.M. n. 270/2004 e relativi decreti di attuazione

Decreto Rettorale di emanazione Rep. n. 628/2008, Prot. 14296 del 2 aprile 2008
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1025/2008, Prot. 21699 del 22 maggio 2008
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1711/2009, Prot. 39335 del 30 settembre 2009
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1712/2009, Prot. 39337 del 30 settembre 2009
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 89/2010, Prot. 2753 del 27 gennaio 2010
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 694/2010, Prot. 18750 del 11 maggio 2010
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1483/2011, Prot. 26418 del 12 luglio 2011
Decreto Rettorale di modifica Rep. n.1485/2011, Prot. n. 26501 del 12 luglio 2011
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n.948/2012, Prot. n. 22323 del 4 giugno 2012
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 2160/2013, Prot. n. 48644 del 20 dicembre 2013
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 763/2014, Prot. n. 16844 del 12 maggio 2014

PARTE GENERALE

Art. 1 – Definizioni

Titolo I: Regolamenti per le attività didattiche dell'Università

Art. 2 – Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 3 – Regolamento didattico di Ateneo

Art. 4 – Regolamenti di Dipartimento

Art. 5 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 5 bis – Regolamento dei Corsi di Master universitario

Art. 5 ter – Regolamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali

Titolo II: Titoli di studio rilasciati dall'Università

Art. 6 – Titoli di studio

Art. 7 – Corsi di laurea

Art. 8 – Corsi di laurea magistrale

Art. 9 – Corsi di specializzazione

Art. 10 – Corsi di dottorato di ricerca

Art. 11 – Corsi di master

Art. 11 bis – Corsi di Tirocinio Formativo Attivo

Art. 12 – Supplemento al diploma

Art. 13 – Corsi di preparazione agli esami di Stato

Art. 14 – Corsi di aggiornamento e di formazione permanente

Art. 15 – Corsi di perfezionamento

Art. 16 – Corsi integrativi e corsi di alta specializzazione

Art. 17 – Modalità istitutive dei corsi

Art. 18 – Rilascio di titolo di studio congiunto e di doppio titolo

Art. 19 – Crediti formativi universitari

Art. 20 – Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

Titolo III: Procedure di istituzione, modificazione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università

- Art. 21 – Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 22 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 23 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
- Art. 24 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale
- Art. 25 – Attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 26 – Disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Titolo IV: Organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio

- Art. 27 – Consigli didattici dei corsi di studio
- Art. 28 – Programmazione delle attività didattiche
- Art. 29 – Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti
- Art. 29-bis – Mutuazione degli insegnamenti
- Art. 29-ter – Accredimento degli insegnamenti attivati dai Collegi universitari
- Art. 30 – Compiti e doveri didattici dei docenti
- Art. 31 – Manifesto degli studi
- Art. 32 – Guide didattiche
- Art. 33 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea
- Art. 34 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
- Art. 35 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato
- Art. 36 – Calendario didattico
- Art. 37 – Curricula offerti e piani di studio
- Art. 38 – Verifiche del profitto
- Art. 39 – Commissioni per gli esami di profitto
- Art. 40 – Modalità di svolgimento delle verifiche di profitto: disposizioni di carattere generale
- Art. 41 – Prova finale e conseguimento del titolo
- Art. 42 – Commissioni per la valutazione della prova finale
- Art. 43 – Modalità di svolgimento della prova finale: disposizioni di carattere generale
- Art. 44 – Verifica e valutazione della qualità delle attività didattiche svolte
- Art. 45 – Comitato per la Valutazione della didattica
- Art. 46 – Verifica periodica dei crediti acquisiti
- Art. 47 – Attività di orientamento e tutorato

Titolo V: Disposizioni relative agli studenti

- Art. 48 – Iscrizione e frequenza dei programmi di formazione
- Art. 49 – Riconoscimento di crediti acquisiti
- Art. 50 – Mobilità internazionale
- Art. 51 – Riconoscimento delle attività formative svolte presso università straniere
- Art. 52 – Iscrizione a singoli insegnamenti
- Art. 53 – Studenti a tempo parziale
- Art. 54 – Regolamento studenti

Titolo VI: Disposizioni transitorie e finali

- Art. 55 – Entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 56 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 57 – Forme di pubblicità
- Art. 58 – Rinvio

PARTE SPECIALE

Titolo I: *Strutture didattiche e corsi di laurea e di laurea magistrale*

Art. 59 – Elenco dei Dipartimenti e delle Facoltà

Art. 60 – Elenco dei corsi di laurea

Art. 61 – Elenco dei corsi di laurea magistrale

Allegato A: *Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale*

PARTE GENERALE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, s'intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/2004;
- d) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione ed il diploma di dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 270/2004;
- f) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- h) per credito formativo universitario (di seguito denominato CFU o credito): l'unità di misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- j) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- k) per Regolamenti didattici dei corsi di studio: i regolamenti di cui al successivo art. 5;
- l) per Consiglio didattico: la struttura preposta al coordinamento didattico di un corso di laurea e/o di laurea magistrale ovvero di una pluralità di tali corsi di studio;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Pavia;
- p) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale Rep. n. 455 Prot. n. 9695 del 9 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 73 del 27 marzo 2012).

TITOLO I: REGOLAMENTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 2 – Regolamentazione dell'attività didattica

1. L'attività didattica dell'Università di Pavia è disciplinata da quattro diversi ordini di regolamenti:
 - a) il presente Regolamento didattico di Ateneo;
 - b) Regolamenti di Dipartimento;
 - c) i Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale, i Regolamenti dei Consigli didattici ed i Regolamenti specifici degli altri programmi di formazione (dottorati di ricerca, master universitari, scuole di specializzazione ecc.);
 - d) il Regolamento Studenti.
2. Le funzioni di raccordo, coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica e di gestione dei servizi comuni, svolte dalle Facoltà ove istituite, sono oggetto di apposito regolamento.

Art. 3 – Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, e fissa i criteri e le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi di studio dell'Università.
2. Esso disciplina inoltre le attività ed i servizi di orientamento e tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di cui all'art. 24 dello Statuto di autonomia e gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio previsti dall'art. 11, comma 7, del D.M. n. 270/2004, stabilendo altresì le norme di carattere generale cui le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono riportati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente Regolamento didattico.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 56 del presente Regolamento.

Art. 4 – Regolamenti di Dipartimento

1. I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio ed i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati delle attività formative previste nei successivi articoli del presente Regolamento.
2. I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere che siano delegate ai Consigli didattici, di cui all'art.27 del presente Regolamento, sentite le Facoltà, ove istituite, le funzioni deliberative di cui agli artt. 28 comma 3, e 33 comma 3, del presente Regolamento.
3. Per ogni attività deve essere, in ogni caso, individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
4. I Regolamenti di Dipartimento sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti; sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanati con decreto del Rettore.

Art. 5 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, eventualmente su proposta del Comitato direttivo della Facoltà, ove istituita, o su proposta del competente Consiglio

didattico; sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed emanati con decreto del Rettore.

2. I corsi di studio ed i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sulla base di un comune progetto interdisciplinare (corsi di studio interdipartimentali) sono disciplinati da appositi Regolamenti, approvati dai rispettivi Consigli Didattici, a maggioranza assoluta dei componenti; tali regolamenti sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed emanati con decreto del Rettore.
3. Le strutture didattiche assicurano la revisione periodica dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
5. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida ministeriali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze ed abilità da acquisire ed indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) l'eventuale svolgimento del corso di studio, in parte o interamente, in lingua straniera;
 - f) il numero intero di crediti assegnato ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa e le eventuali propedeuticità;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, e le modalità degli esami di profitto e delle altre verifiche della preparazione;
 - h) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - j) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - l) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - m) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - o) le modalità e i criteri di valutazione dei CFU già acquisiti in caso di passaggio da altri corsi di studio o trasferimento da altre sedi universitarie;
 - p) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
 - q) i requisiti specifici per il soddisfacimento del disposto di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e all'art. 2 comma 2 del DM 8 gennaio 2009 e del D.I. 19 febbraio 2009.

- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Art. 5 bis – Regolamento dei Corsi di Master universitario

1. I Regolamenti didattici dei corsi di master universitario sono annualmente approvati, contestualmente alla richiesta di istituzione, dal Consiglio di Dipartimento proponente e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed emanati con decreto del Rettore.
2. Al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, i regolamenti determinano:
 - a) obiettivi formativi e funzioni del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce;
 - b) sbocchi professionali;
 - c) ordinamento didattico con indicazione dei settori scientifico-disciplinari ed attribuzione dei relativi crediti formativi universitari (CFU);
 - d) modalità di valutazione dell'apprendimento;
 - e) modalità di valutazione del master;
 - a) modalità di conseguimento del titolo;
 - b) risorse di docenza;
 - c) composizione del Collegio Docenti;
 - d) requisiti di ammissione;
 - e) struttura dell'Ateneo cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile;
 - f) risorse finanziarie e relativo piano di utilizzo;
 - g) enti e società che eventualmente si impegnano a sostenere l'iniziativa e relative modalità di intervento.

Art. 5 ter – Regolamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali

1. Il Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, emanato con Decreto Rettorale, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.
2. Il Regolamento disciplina l'ordinamento didattico della Scuola e determina:
 - a) gli obiettivi formativi
 - b) i contenuti minimi qualificanti
 - c) le modalità di ammissione alla Scuola
 - d) la composizione del Consiglio Direttivo
 - e) le modalità di attuazione delle attività didattiche
 - f) il piano degli studi (durata della Scuola, obbligo di frequenza alle attività)
 - g) le modalità di svolgimento dell'esame finale

TITOLO II: TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALL'UNIVERSITÀ

Art. 6 – Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM 270/2004, e precisamente:
 - a. laurea (L)
 - b. laurea magistrale (LM)
 - c. diploma di specializzazione (DS)
 - d. dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 341/1990, l'Università prevede, inoltre, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 7 – Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 e hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea.
4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
5. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
6. Fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 1999 n. 264, i corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.
7. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
8. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi; tale istituzione non è consentita per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.
9. Nel caso di corsi di laurea interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
10. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 CFU (comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, nonché dei crediti attribuiti alla prova finale e alle eventuali attività di tirocinio e di laboratorio), indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 8 – Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999.
3. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 e hanno l'obiettivo di fornire allo studente una

formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

4. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
5. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
6. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
7. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi; tale istituzione non è consentita per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
8. Nel caso di corsi di laurea magistrale interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
9. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso della laurea, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto (ivi compresi i crediti attribuiti alla prova finale e alle eventuali attività di tirocinio e di laboratorio), indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
10. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. A tali corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
11. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU (ivi compresi quelli attribuiti alla prova finale), a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 9 – Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alla specifica normativa relativa ai singoli corsi.
5. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici, lo specialista in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle scuole articolate in 6 anni di corso).
6. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore e ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.
7. Per tutto ciò che attiene le procedure di istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di specializzazione, l'organizzazione delle relative attività didattiche nonché le

disposizioni relative ai medici in formazione specialistica si rinvia al Regolamento generale per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di cui all'articolo 69 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 10 – Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca ed il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni. Il suddetto Regolamento è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con la dicitura "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.".

Art. 11 – Corsi di master

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 4/1999, l'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di alta formazione per il conseguimento di master di primo e di secondo livello, aperti a chi abbia conseguito rispettivamente la laurea o la laurea magistrale.
2. I corsi di master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, distribuite di norma sull'arco di un anno e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate da un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.
3. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 CFU complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire il titolo che consente l'accesso al master.
4. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento organizzati dall'Università degli Studi di Pavia ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
5. I corsi di master possono essere attivati anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.
6. L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di master sono disciplinati dall'apposito Regolamento di cui all'art. 5 bis.

Art. 11 bis – Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249, l'Università promuove corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, aperti a chi abbia conseguito la laurea magistrale di cui all'art. 3 del predetto decreto (o altri titoli riconosciuti come equivalenti da specifiche normative).
2. I corsi di Tirocinio Formativo Attivo prevedono l'acquisizione da parte degli iscritti, nell'ambito delle attività previste dal decreto, di 60 CFU complessivi.
3. La frequenza alle attività del Tirocinio Formativo Attivo è obbligatoria, con le modalità previste dall'art. 10 comma 7 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e costituisce requisito necessario per l'ammissione all'esame finale di abilitazione.

4. Per conseguire il diploma di abilitazione, il cui punteggio è espresso in centesimi (ex art. 10 commi 10 e 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249), lo studente deve superare l'esame di abilitazione all'insegnamento, che ne costituisce parte integrante e che consiste in:
 - a) valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
 - b) esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione d'esame;
 - c) discussione della relazione finale di tirocinio.

Art. 12 – Supplemento al diploma

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del DM 270/2004 ed all'art. 5, comma 1, del D.M. 1 agosto 2005, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati da altri Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 13 – Corsi di preparazione agli esami di Stato

1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche in risposta ad esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 14 - Corsi di aggiornamento e di formazione permanente

1. I corsi di aggiornamento e di formazione permanente sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali dopo il conseguimento di un titolo universitario.
2. Essi hanno, di norma, durata inferiore all'anno, sono organizzati in modo tale da favorire la partecipazione dei lavoratori e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.
3. I corsi possono essere istituiti ed attivati anche in collaborazione o per conto di Enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.

Art. 15 - Corsi di perfezionamento

1. I corsi di perfezionamento sono iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione, dopo il conseguimento di un titolo universitario, di particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali.
2. Essi hanno, di norma, durata inferiore ad un anno, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.
3. Per i corsi di perfezionamento può essere previsto un esame finale, qualora esplicitamente indicato nella proposta di attivazione; in tal caso se ne farà espressa menzione nell'attestato di frequenza.

Art. 16 - Corsi integrativi e corsi di alta specializzazione

1. L'Università può promuovere ed attivare, anche in collaborazione con enti esterni ed in particolare con i Collegi universitari, corsi integrativi e cicli seminariali finalizzati ad integrare i percorsi formativi pre e post laurea.
2. L'Università può altresì promuovere e realizzare, anche in collaborazione con enti esterni ed in particolare con i Collegi universitari, percorsi formativi avanzati di alta specializzazione anche in un quadro di collaborazioni internazionali.

Art. 17 - Modalità istitutive dei corsi

1. I corsi di cui agli artt. 11, 13, 14, 15 e 16 sono istituiti ed attivati su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, previo parere dei Comitati direttivi delle Facoltà interessate, ove

- istituite, ed eventualmente di enti esterni a tal fine convenzionati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. Nella proposta istitutiva del corso debbono essere indicati: la tipologia, le finalità, l'ordinamento didattico, i docenti, i requisiti di ammissione degli studenti, le modalità organizzative, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento ed il relativo piano di utilizzo.
 3. L'attività di insegnamento nei corsi può essere affidata a personale dell'Università e a docenti esterni a contratto.
 4. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi, compresi quelli per il pagamento delle attività didattiche e organizzative anche del personale universitario interno, sono a carico degli utenti dei corsi stessi o degli Enti che richiedono il corso.
 5. Le attività didattiche e organizzative dei corsi previsti al comma 1 possono essere svolte come parte dei compiti didattici istituzionali dei docenti, di cui al successivo art. 30, comma 2 del presente Regolamento.
 6. La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione determina la struttura che provvede all'organizzazione delle attività relative ai corsi, nonché il responsabile delle attività stesse.

Art. 18 – Rilascio di titolo di studio congiunto e di doppio titolo

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. A tal fine, la convenzione stipulata con le università straniere deve prevedere un sistema di conversione dei voti.
4. La convenzione può altresì prevedere il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle università convenzionate.

Art. 19 – Crediti formativi universitari

1. Le attività formative, che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università, danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di un numero intero di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico in funzione degli specifici obiettivi formativi.
5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
 - a. almeno 6 ore e non più di 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;

- b. almeno 12 ore e non più di 24 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti, seminari, laboratori; le restanti, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c. 25 ore di attività pratiche e/o di tirocinio.

In deroga alle indicazioni di cui sopra, può essere previsto un diverso numero di ore al fine di rispettare apposite disposizioni ministeriali e/o direttive comunitarie.

- 6. La misura esatta delle ore che dovranno corrispondere ai crediti assegnati alle attività didattiche erogate in ciascun corso di studio verrà fissata dal Dipartimento di riferimento sulla base delle indicazioni della Facoltà, ove istituita, e degli specifici obiettivi formativi.
- 7. I crediti assegnati a ciascun insegnamento o modulo devono essere multipli di 3; deroghe a questa disposizione sono possibili per le lauree magistrali a ciclo unico e per i corsi di studio delle professioni sanitarie (per le loro peculiarità normative e formative) e, su autorizzazione del Senato Accademico, per casi particolari di altri corsi di studio.
Agli insegnamenti di base e caratterizzanti devono, di norma, essere attribuiti non meno di 6 CFU; possono essere previste deroghe per casi particolari previsti dalla normativa in vigore, previa delibera del Senato Accademico.
- 8. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 38 del presente Regolamento.
- 9. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi secondo le modalità di cui al successivo art. 46 del presente Regolamento. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
- 10. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.
- 11. Le modalità in base alle quali attivare, nell'ambito dei corsi di studio, la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 53.

Art. 20 – Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

- 1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio didattico, acquisite le indicazioni della Facoltà, ove istituita, e previo parere favorevole della Commissione paritetica.
- 2. Nel caso di corsi interdipartimentali sono deliberate dal Consiglio didattico, e il parere è espresso dalla Commissione paritetica prevista nello specifico regolamento.
- 3. Nel caso di corsi interateneo, la Commissione paritetica competente è definita nelle specifiche convenzioni.
- 4. Il parere va reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera può essere comunque assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
- 5. Le Commissioni paritetiche possono proporre la revisione dei crediti formativi universitari in relazione alla loro attività di valutazione.

Art. 21 – Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e modifica i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, nonché assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di programmazione del sistema universitario.
3. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
4. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano, in parte o interamente, nella medesima lingua.
5. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, d'intesa con la Facoltà, ove istituita, ovvero su propria iniziativa, con il consenso dei Dipartimenti interessati, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 22, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. La proposta di istituzione di un corso di studio, approvata secondo le modalità di cui ai commi precedenti, è presentata al Comitato regionale di coordinamento universitario per l'acquisizione del relativo parere, nonché trasmessa, attraverso apposita procedura informatizzata, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del prescritto controllo di legittimità e di merito.

Art. 22 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti o modificati secondo le modalità indicate nel precedente articolo, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e sono emanati con decreto del Rettore nel quale viene disposta la relativa entrata in vigore, unitamente alla contestuale modifica del presente Regolamento.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento e gli eventuali dipartimenti associati nonché l'eventuale Facoltà di afferenza;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dagli artt. 33, 34 e 35 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, della nota ministeriale prot. n. 1063 del 29 aprile 2011, attuativa dell'art. 14, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e dell'art. 49, commi 7 e 8, del presente Regolamento;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
6. Nei corsi di laurea magistrale possono essere realizzati curricula specificatamente dedicati alla formazione di particolari competenze e abilità funzionali ad alte professionalità ed alle attività di ricerca; ciò anche in raccordo con i dottorati nella stessa area scientifica. I requisiti di accesso a questo tipo di curricula devono essere elevati e gli ammessi devono essere in possesso, oltre che di una solida preparazione di base, di una effettiva attitudine alla ricerca. La frequenza di specifici curricula nei corsi di laurea magistrale non può, comunque, costituire requisito di ammissione ai corsi di dottorato.

Art. 23 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore

lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 CFU (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, sulla base dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, il numero minimo di crediti attribuibili nei corsi di laurea dell'Università di Pavia è pari a 12 CFU e il numero massimo è indicativamente pari a 18 CFU. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
 6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero di crediti ad esse attribuito nei corsi dell'Università di Pavia va da un minimo di 3 CFU a un massimo di 12 CFU.
 7. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera h) del comma 1, il numero di crediti attribuiti nei corsi di laurea dell'Università di Pavia è di almeno 6 CFU.
 8. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie trovano invece applicazione le disposizioni contenute nel DI 19 febbraio 2009.

Art. 24 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti (in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico), garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 CFU (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, sulla base dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, il numero minimo di crediti attribuibili nei corsi di laurea magistrale dell'Università di Pavia è pari a 9 CFU e il numero massimo è indicativamente pari a 12 CFU. Agli studenti è consentita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, nonché l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti (nelle discipline caratterizzanti e di base nei corsi a ciclo unico).
 6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero di crediti ad esse attribuito nei corsi dell'Università di Pavia va da un minimo di 18 CFU a un massimo di 42 CFU.
 7. Per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie trovano invece applicazione le disposizioni contenute nel DM 8 gennaio 2009.

Art. 25 – Attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004 e delle Linee guida ministeriali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, d'intesa con le Facoltà, ove istituite, ed acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari stabiliti dal Ministero e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. Per requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale si intendono:
 - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo, compreso il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, che

- devono essere disponibili per sostenere i corsi di studio in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore.
- d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
 - e) requisiti organizzativi per garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di studio.
3. L'attivazione dei corsi di studio, esperita positivamente la verifica circa il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, è subordinata all'inserimento dei corsi di studio nella Banca Dati dell'Offerta Formativa annuale, nei termini e secondo le modalità stabiliti dai decreti ministeriali.

Art. 26 – Disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. La disattivazione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di iniziativa propria ovvero su proposta della struttura didattica competente, previo parere obbligatorio del Senato Accademico .
2. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi ed il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli studenti stessi di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 27 – Consigli didattici dei corsi di studio

1. I Consigli didattici sono disciplinati dall'apposito Regolamento, che tiene conto anche del relativo livello di aggregazione e, in ogni caso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, e, per quanto concerne i corsi di studio interdipartimentali, dallo specifico Regolamento di funzionamento. I Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con decreto del Rettore.
2. Nel caso di più corsi di studio afferenti alla stessa classe, o di corsi di laurea e/o di laurea magistrale omogenei tra loro, viene costituito un unico Consiglio didattico.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono comunque proporre la costituzione di un unico Consiglio didattico, per corsi di studio afferenti a classi diverse; le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento, qualora ad un dipartimento, di cui all'art. 19 comma 2 dello Statuto, afferisca un numero ridotto di corsi studio omogenei fra loro
4. La responsabilità didattica delle attività didattiche ed organizzative di ciascun corso di studio è assunta dal Presidente del Consiglio didattico o, eventualmente, da un docente all'uopo designato dal Consiglio, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi.
5. Al Consiglio didattico compete il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni, dei Dipartimenti che concorrono alla sua organizzazione e della Facoltà, ove istituita, con particolare riguardo a:
 - a) nomina del coordinatore di ciascun corso di studio;
 - b) organizzazione delle prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizzando quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordinando l'organizzazione di queste;

- c) verifica del possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accertamento dell'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso.
- d) esame ed approvazione del piano di studio individuale dello studente per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
- e) coordinamento delle attività di insegnamento;
- f) presentazione delle richieste per l'attivazione degli insegnamenti;
- g) formulazione al Dipartimento delle proposte di bando per la copertura degli insegnamenti mediante affidamento o contratto;
- h) formulazione di proposte di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio;
- i) valutazione periodica dell'organizzazione e dei risultati dell'attività didattica;

Art. 28 – Programmazione delle attività didattiche

1. Entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, i Consigli di Dipartimento programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte avanzate dalle strutture didattiche interessate e avvalendosi del coordinamento delle Facoltà, ove istituite, le attività formative relative al successivo anno accademico.
2. Ai fini della programmazione, i Consigli di Dipartimento stabiliscono gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
3. Nel caso in cui i Regolamenti di Dipartimento prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli didattici, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza del Dipartimento e il miglior uso delle competenze disponibili, anche con particolare riguardo alle mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.
4. Il ricorso a docenti in servizio presso altro Ateneo o a collaborazioni esterne per la copertura di insegnamenti, da attuarsi attraverso le procedure e nei limiti previsti dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'attivazione degli ordinamenti didattici. In assenza di disposizioni ministeriali in materia, il numero di insegnamenti tenuti da docenti a contratto non può, comunque, essere superiore al 30% del totale degli insegnamenti attivati in ogni Dipartimento o Facoltà, ove istituita; eventuali deroghe per situazioni particolari devono essere approvate dal Senato Accademico.

Art. 29 – Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

1. I Consigli di Dipartimento, su proposta dei Consigli didattici competenti e sulla base delle indicazioni della Facoltà, ove istituita, stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
3. Il numero dei moduli di ciascun insegnamento non può comunque essere superiore a tre; deroghe a questa disposizione sono possibili per i corsi di studio di area medico-sanitaria.
4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri.
5. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

6. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990.
7. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
8. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituita, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

Art. 29-bis – Mutuazione degli insegnamenti

1. Nel caso di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale che non possano essere attivati nel proprio ambito, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La Facoltà, ove istituita, esercita la propria funzione di coordinamento in tema di mutuazioni.
2. La mutuazione, proposta dal Consiglio didattico al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento.
3. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesta l'esplicita approvazione di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati.
4. E' possibile deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.
5. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

Art. 29-ter –Accreditamento degli insegnamenti attivati dai Collegi universitari

1. I Collegi universitari possono promuovere attività didattiche rivolte agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Pavia.
2. I Collegi devono presentare la proposta di attivazione dell'insegnamento ad un solo Dipartimento dell'Ateneo entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, esplicitando gli obiettivi formativi, i contenuti specifici, la denominazione, il numero di CFU e il SSD attribuiti, il numero complessivo di ore di didattica (lezioni frontali, seminari, laboratori ecc.), il livello dei corsi di studio cui l'insegnamento è destinato ed elencando gli altri Dipartimenti cui tale insegnamento può essere rivolto.
3. L'insegnamento proposto deve essere conforme a quanto stabilito nelle *Linee Guida per l'accREDITamento degli insegnamenti attivati dai Collegi universitari*, approvate dal Senato Accademico, e deve, comunque, rispettare i vincoli previsti per gli insegnamenti attivati dall'Ateneo.
4. In caso di parere positivo del Dipartimento destinatario della proposta, il Senato Accademico si esprime in merito all'accREDITamento affinché l'insegnamento possa essere incluso nell'offerta didattica dell'Università degli Studi di Pavia.
5. In caso di parere positivo del Senato Accademico, ciascun Consiglio degli altri Dipartimenti interessati si esprime in merito all'inserimento dell'insegnamento nella programmazione didattica dei propri corsi di studio, fermo restando il mantenimento delle stesse caratteristiche di cui al precedente comma 2).

Art. 30 – Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo attività di insegnamento nell'ambito dei programmi di formazione previsti, nonché svolgendo attività di orientamento e di tutorato di cui al successivo art. 47 del presente Regolamento.
2. I compiti didattici annuali dei docenti si differenziano in compiti didattici istituzionali (rientranti nell'impegno orario stabilito dagli organi accademici nel rispetto della normativa vigente e delle pertinenti norme di stato giuridico) e in compiti didattici aggiuntivi (che superano il predetto impegno orario). I compiti didattici aggiuntivi sono assegnati con il consenso dell'interessato e possono dar luogo ad uno specifico compenso.
3. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti agli specifici programmi di formazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari e nell'ottica di una valutazione delle competenze individuali e di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo.
4. Il Consiglio di Dipartimento di appartenenza può attribuire a un proprio docente, col consenso dell'interessato, compiti didattici istituzionali in un corso di studio afferente ad altro Dipartimento che ne abbia fatto richiesta, ovvero in un corso di studio interdipartimentale.
5. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo e secondo l'impegno orario stabilito, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti ed assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.
6. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. Se, per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non può momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, il docente deve informare il Direttore di Dipartimento o il Presidente di Facoltà, ove istituita.
7. Qualora la disciplina lo consenta, l'attività didattica frontale può essere svolta in forme diverse, in funzione delle esigenze della disciplina e del numero degli studenti.
8. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare la propria attività didattica annotando su un apposito registro gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento, e specificando altresì le ore complessive per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il docente certifica inoltre lo svolgimento dei compiti organizzativi attribuitigli dal Dipartimento e l'eventuale impegno derivante dalla partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.
9. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta, del Direttore del Dipartimento di appartenenza o del Rettore. Il registro, firmato dal docente, viene trasmesso al Direttore del Dipartimento di appartenenza al termine dell'insegnamento o del modulo di insegnamento e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. Il Direttore controfirma il registro e lo archivia, trasmettendolo all'Amministrazione solo in caso di richiesta.

Qualora l'impegno didattico del docente si svolga per le Scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione, la richiesta di esibizione del registro nonché la trasmissione e la controfirma sono da riferirsi al rispettivo Direttore.

10. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo della partecipazione alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Art. 31 – Manifesto degli studi

1. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, i Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai Consigli didattici ad essi afferenti. I Dipartimenti e le Facoltà, ove istituite, possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.
2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, specificandole quando necessario. Esso indica:
 - a) l'offerta didattica dei corsi di studio afferenti;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi del successivo art. 33;
 - c) le norme relative alle iscrizioni e le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato previsto un numero massimo di iscritti (che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264);
 - d) i piani di studio dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati;
 - e) le regole e i termini di presentazione di eventuali proposte di piani di studio individuali;
 - f) le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e di altre attività formative;
 - g) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - h) le date di inizio e di fine delle attività formative e delle sessioni di esami;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - j) ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. Entro la data di inizio delle immatricolazioni l'Ateneo pubblica il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

Art. 32 – Guide didattiche

1. I Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, predispongono, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo accademico, la pubblicazione on-line di guide relative ai corsi di studio contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti.
2. Le guide sono composte di due sezioni. La prima sezione riporta il manifesto degli studi (di cui al comma 2 dell'art. 31). La seconda sezione contiene i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, con le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, nonché ogni altra notizia utile ad

illustrare le attività didattiche programmate. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

Art. 33 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica come specificate nei regolamenti didattici di corso di studio, anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al successivo comma 5.
3. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli didattici o i Comitati direttivi delle Facoltà, ove istituite, indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. A tal fine i Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento.
4. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio didattico vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
5. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Art. 34 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5 del presente articolo.
2. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedano il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente.
3. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi di laurea e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni ministeriali in materia. Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima dell'immatricolazione.
4. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea nell'Università di Pavia e/o che l'abbiano conseguita con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.
5. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, richiesto dalla normativa in vigore.

Art. 35 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato

1. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria ed in Ingegneria edile-architettura è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.
2. Nel rispetto dei requisiti di struttura definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti, sentite le Facoltà, ove istituite, e previo parere obbligatorio del Senato Accademico, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 264.
3. La delibera motivata di programmazione, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere dell' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.
4. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede almeno 60 giorni prima della data di svolgimento ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
5. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento del Dipartimento interessato, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.
6. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini indicati nei singoli bandi.
7. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 36 – Calendario didattico

1. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.
2. soppresso.
3. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno agli insegnamenti, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
4. I Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituita, stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione del calendario e dell'orario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
5. I Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, definiscono il numero minimo degli appelli d'esame per ogni anno accademico (almeno sei appelli complessivi, di cui almeno due per ciascuna sessione al termine del periodo di attività didattica) ed i periodi in cui gli appelli sono effettuati, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".
6. I Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituita, devono prevedere una sessione di esame al termine di ciascun periodo di attività didattica ed almeno una sessione di recupero. I periodi di svolgimento degli esami sono determinati nel calendario.

7. I Dipartimenti o le Facoltà, almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione di esami, curano la pubblicazione delle date degli appelli. Dopo questo termine l'appello di esame non può essere anticipato o soppresso.
8. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere di norma inferiore alle due settimane.
9. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere gli esami e le prove di verifica per gli insegnamenti presenti nel piano di studio, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle regole di frequenza e di propedeuticità stabilite dai Consigli didattici.
10. I Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituita, determinano inoltre i periodi di effettuazione delle prove finali per il conseguimento del titolo, che non possono essere in numero inferiore a quattro per ciascun anno accademico.
11. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.
12. Le deliberazioni relative al calendario debbono essere rese pubbliche mediante tempestiva pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 37 – Curricula offerti e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente.
3. Il piano di studio, anche individuale, è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalla classe del corso di studio e dall'ordinamento didattico e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.
Le valutazioni di profitto relative ai suddetti esami aggiuntivi possono concorrere al calcolo della media curricolare secondo quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 38 – Verifiche del profitto

1. I Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituita, e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.
2. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio (idoneità).
4. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti.

5. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami (nel caso di corsi della durata di cinque anni) o più di 36 esami (nel caso di corsi della durata di sei anni).
6. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati possano dar luogo a più esami o prove di verifica del profitto).
7. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/2004, in ragione della loro natura e modalità, non vengono considerate ai fini del suddetto conteggio.
8. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tale caso, i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
9. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti, non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 39 – Commissioni per gli esami di profitto

1. I Direttori di Dipartimento, o su loro delega i Presidenti di Facoltà, ove istituita, o i Presidenti dei Consigli didattici, nominano i componenti delle commissioni per gli esami di profitto.
2. La composizione delle commissioni di cui al comma precedente è stabilita dal regolamento di ciascun Dipartimento o Facoltà, ove istituita, con i seguenti vincoli:
 - a) le commissioni debbono essere composte da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il docente responsabile dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto, di norma, fra i docenti dell'Ateneo afferenti o riconducibili allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono far parte, in caso di necessità, cultori della materia di esame. I Consigli di Dipartimento o i Consigli didattici interessati nominano i cultori della materia sulla base di criteri prestabiliti, che assicurino il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Nel caso di ex professori e ricercatori di ruolo nelle Università la qualifica di cultore della materia viene attribuita, mediante sua dichiarazione, dal Direttore di Dipartimento.
 - b) la commissione può articolarsi in più sottocommissioni, composte da docenti dell'Ateneo afferenti o riconducibili allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settore affine. Gli altri componenti possono anche essere cultori della materia, individuati secondo le modalità indicate al precedente punto a). Il Presidente della commissione assicura la propria attiva presenza e mantiene comunque la responsabilità della conduzione degli esami svolti dalla sottocommissione.
3. Il Presidente della Commissione per gli esami di profitto è responsabile dei relativi verbali.

Art. 40 – Modalità di svolgimento delle verifiche di profitto: disposizioni di carattere generale

1. Gli esami devono essere pubblici.
2. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o

superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere all'unanimità la lode.

3. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
4. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, di ritirarsi.
5. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Dipartimento o Facoltà, ove istituita, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
6. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera universitaria.
7. I Regolamenti di Dipartimento o Facoltà, ove istituita, possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.
8. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste all'art. 36 del presente Regolamento.
9. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore del Dipartimento o al Presidente di Facoltà o al responsabile del corso di studio.
10. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
11. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 41 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.
2. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
3. Per la prova finale della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
4. La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, secondo le specifiche modalità indicate nel Regolamento studenti.
5. Compete ai Dipartimenti o alle Facoltà, ove istituite, disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione, ove previsti, dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo il più largo ricorso alle competenze disponibili, ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
Nei Regolamenti devono, altresì, essere definiti i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
6. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie le modalità di svolgimento e di organizzazione della prova finale, avente valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione, sono disciplinate dall'art. 7, commi 1 e 2 del DI 19 febbraio 2009.

Art. 42 – Commissioni per la valutazione della prova finale

1. I Direttori di Dipartimento, o su loro delega i Presidenti di Facoltà, ove istituite, nominano, su proposta dei Presidenti dei Consigli didattici interessati, le commissioni per il conferimento dei titoli, che sono composte da almeno tre membri per la laurea e da almeno

sette membri per la laurea magistrale, di cui rispettivamente almeno due ed almeno quattro debbono essere professori o ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti impartiti nel dipartimento o nella Facoltà o mutuati da altri dipartimenti dell'Ateneo.

2. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le modalità per la nomina, quale componente della Commissione giudicatrice, dei cultori della materia.
3. Salvo che sia altrimenti stabilito dai regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituite, Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
4. Il Presidente designa, tra i componenti di ruolo della Commissione, il segretario incaricato della verbalizzazione.
5. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie le Commissioni per le prove finali sono designate secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 4 del DI 19 febbraio 2009.

Art. 43 – Modalità di svolgimento della prova finale: disposizioni di carattere generale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale dispongono di centodieci punti ed il voto è formulato collegialmente.
2. Ai fini del superamento della prova finale di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
3. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto della media dei voti, ottenuti negli esami di profitto, e dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
4. Lo studente può ritirarsi dalla prova finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
5. I Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituite, stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
6. Lo svolgimento delle prove finali di laurea e di laurea magistrale è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato.

Art. 44 – Verifica e valutazione della qualità delle attività didattiche svolte

1. L'Università provvede all'attivazione ed allo sviluppo di apposite procedure atte a misurare i requisiti qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.
2. L'Ateneo provvede alla somministrazione dei questionari degli studenti relativi alla qualità delle attività e dei servizi didattici.
3. Ogni corso di studio provvede ad avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del percorso formativo seguito, con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione ed al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione dei servizi.
4. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte delle Commissioni paritetiche e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che provvede a fornire ai competenti Consigli didattici, Consigli di Dipartimento e Comitati direttivi delle Facoltà nonché al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le opportune indicazioni anche ai fini della definizione delle eventuali linee di intervento per la rimozione delle carenze e delle criticità riscontrate.

5. L'Università si impegna a dotarsi di un sistema certificato di assicurazione della qualità dei propri corsi di studio.

Art. 45 – Comitato per la Valutazione della didattica

1. Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento, è istituito presso l'Ateneo un apposito Comitato per la Valutazione della didattica, con funzioni di:
 - a) revisione dei questionari di valutazione degli insegnamenti e degli esami di profitto alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero e dall'Anvur;
 - b) definizione delle modalità e dei livelli di diffusione dei risultati all'interno dei Dipartimenti e delle Facoltà;
 - c) coordinamento del processo di somministrazione dei questionari.
2. Il Comitato è composto da un componente del Nucleo di Valutazione, con funzioni di Presidente, dal responsabile dell'ufficio amministrativo di supporto al Nucleo di Valutazione, dai Presidenti delle Commissioni paritetiche e da un rappresentante degli studenti per ogni commissione paritetica, scelto tra i rappresentanti degli studenti già designati nelle Commissioni paritetiche.

Art. 46 – Verifica periodica dei crediti acquisiti

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono il periodo di validità temporale dei crediti acquisiti nell'ambito dei corsi di studio.
2. Trascorso il periodo indicato nel comma 1, i crediti acquisiti possono essere convalidati con apposita delibera qualora il competente Consiglio didattico riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi.
3. Qualora il competente Consiglio didattico riconosca l'obsolescenza anche di una sola parte dei relativi contenuti formativi, lo stesso Consiglio didattico stabilisce le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica.
4. Una volta superate le verifiche previste, il competente Consiglio didattico convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della commissione d'esame che ha proceduto alla verifica.

Art. 47 – Attività di orientamento e tutorato

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, organizza attività di orientamento e tutorato al fine di consentire:
 - a) una scelta del corso di studio matura e consapevole, anche in relazione alle aspirazioni e alle attitudini dello studente;
 - b) una proficua partecipazione durante il percorso universitario, prevenendo i fenomeni di dispersione e di eccessivo prolungamento del periodo di studio;
 - c) un facile inserimento nel mondo del lavoro.
2. Per la realizzazione di specifiche iniziative l'Ateneo potrà farsi promotore di convenzioni con enti esterni, pubblici o privati, ivi compresi Uffici scolastici e istituti di istruzione superiore, e potrà avvalersi anche di competenze e di consulenze esterne.
3. Le attività di orientamento e tutorato rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e sono disciplinate dai Dipartimenti ovvero dalle Facoltà, ove istituite.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché per garantire la piena valorizzazione delle capacità individuali, i Dipartimenti ovvero le Facoltà istituiscono un servizio di tutorato per l'assistenza ed il sostegno degli studenti. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento di Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e delle organizzazioni studentesche.

5. Considerata la peculiare caratteristica del sistema universitario pavese e del ruolo svolto dai Collegi universitari, possono essere previste attività di tutorato da svolgersi in collaborazione con i Collegi all'interno degli stessi.

TITOLO V: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI

Art. 48 – Iscrizione e frequenza dei programmi di formazione

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso che comporti il conseguimento di un titolo di studio di I e di II livello.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'annullamento d'ufficio di ogni immatricolazione successiva alla prima, fatta salva la partecipazione ai programmi di formazione pre e post laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), ritenuta compatibile con la contemporanea frequenza a programmi di formazione universitaria.
3. Soppresso.
4. Lo studente può richiedere al Consiglio Didattico, che delibera in merito, la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti eventualmente conseguiti all'atto della ripresa degli studi sulla base delle modalità di cui ai successivi artt. 49 e 50 del presente Regolamento.

Art. 49 – Riconoscimento di crediti acquisiti

1. I Consigli didattici deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero.
2. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. I Consigli didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
4. Nell'ipotesi di trasferimento da altre sedi universitarie o di passaggio di corsi di studio, i crediti eventualmente conseguiti ma non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera universitaria dell'interessato.
5. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
6. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti didattici dei corsi:
 - a) le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.
7. Il numero complessivo di crediti riconosciuti per entrambe le tipologie di cui al comma precedente non dovrà superare la soglia prevista dalla normativa in vigore.
8. La puntuale disciplina del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento studenti.

Art. 50 – Mobilità internazionale

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli didattici possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti formativi si dovranno indicare le attività che si intendono sostenere all'estero e che corrispondono a quelle presenti nel piano di studio del corso di appartenenza.
5. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in termini di denominazione, contenuti e crediti formativi, ai fini del riconoscimento delle attività sostenute all'estero il Consiglio didattico potrà:
 - ritenere, comunque, superati gli esami previsti nel piano di studio, purché tali attività siano pienamente coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea/laurea magistrale;
 - individuare gli insegnamenti, tra quelli inclusi nell'offerta formativa dell'Ateneo, che rispettino, in termini di CFU e SSD, l'ordinamento e/o il regolamento didattico del corso di studio di appartenenza. In questo caso lo studente dovrà presentare un piano di studio individuale.
6. Le ulteriori disposizioni che regolano i periodi di studio all'estero, se non previste da appositi regolamenti relativi ai programmi di mobilità, sono stabilite nel Regolamento studenti.

Art. 51 – Riconoscimento delle attività formative svolte presso università straniere

1. Il Consiglio didattico interessato delibera sul riconoscimento dell'attività formativa svolta presso Università straniere, nel rispetto di appositi principi e regole definite con delibera del Senato Accademico.
2. Il Consiglio Didattico delibera sull'iscrizione ad anni successivi al primo o in merito all'ammissione al sostenimento della prova finale quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Pavia, sulla base di specifiche disposizioni contenute in convenzioni internazionali. In assenza delle convenzioni, il Dipartimento può deliberare, su proposta del Consiglio Didattico, in relazione alla coerenza dei percorsi svolti, la piena equipollenza del titolo di studio conseguito.
4. La delibera di riconoscimento del titolo accademico, per i corsi di studio interdipartimentali, è assunta, su proposta dei Consigli didattici interessati, dal Senato Accademico.

Art. 52 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio quinquennale rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti in corsi di studio, non a numero programmato, attivati presso l'Ateneo ed acquisirne i relativi crediti, con un limite massimo di 36 CFU per anno accademico.
2. Dopo la conclusione del periodo didattico previsto, l'iscritto a singoli insegnamenti può ottenere un certificato attestante il superamento dei relativi esami. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a singoli corsi possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio dell'Ateneo.
3. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti di cui ai commi precedenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
4. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico, o sue frazioni, singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e di accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica ed approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni. La misura del contributo da versare è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
5. Le relative modalità attuative della facoltà prevista dal presente articolo sono disciplinate nel Regolamento studenti.

Art. 53 – Studenti a tempo parziale

1. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso.
2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
3. I Dipartimenti, su proposta delle Facoltà, ove istituite, o dei Consigli didattici interessati, devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto.
4. I Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, provvedono altresì a garantire agli studenti a tempo parziale specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
5. Le tasse e i contributi per gli studenti a tempo parziale sono determinati sulla base delle norme per la contribuzione, contenute nell'apposito Regolamento.
6. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera universitaria e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, nel Regolamento studenti e nei Regolamenti dei Dipartimenti o delle Facoltà, ove istituite.

Art. 54 – Regolamento studenti

1. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alla carriera degli studenti ed alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento studenti, predisposto sulla base delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto di autonomia e dal presente Regolamento.
2. Il Regolamento studenti è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale ed è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. soppresso.

Art. 56 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai corsi di studio istituiti ovvero modificati ed attivati ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alla determinazione delle classi di corsi di studio.
2. soppresso.
3. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, previa presentazione di apposita richiesta, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
4. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'ateneo.

Art. 57 – Forme di pubblicità

1. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche.
2. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedono l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 58 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE

Titolo I: Strutture didattiche e corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 59 – Elenco dei Dipartimenti e delle Facoltà

1. Presso l'Università di Pavia sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

- Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”
- Chimica
- Fisica
- Matematica
- Scienze del farmaco
- Scienze della terra e dell'ambiente
- Giurisprudenza
- Scienze economiche e aziendali
- Scienze politiche e sociali
- Ingegneria civile e architettura
- Ingegneria industriale e dell'informazione
- Medicina interna e terapia medica
- Medicina molecolare
- Sanità pubblica, neuroscienze medicina sperimentale e forense
- Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche
- Musicologia e beni culturali
- Studi umanistici
- Scienze del sistema nervoso e del comportamento

2. Presso l'Università di Pavia sono istituite le seguenti Facoltà:

- Ingegneria
- Medicina e Chirurgia

Art. 60 – Elenco dei corsi di laurea

1. Musicologia (L-1)
2. Biotecnologie (L-2)
3. Filosofia (L-5)
4. Ingegneria civile e ambientale (L-7)
5. Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L-7) – sede di Mantova
6. Bioingegneria (L-8)
7. Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni (L-8)
8. Ingegneria elettronica e informatica (L-8)
9. Ingegneria informatica (L-8) – sede di Mantova
10. Ingegneria industriale (L-9)
11. Antichità classiche e orientali (L-10)
12. Lettere (L-10)
13. Lingua e cultura italiana per stranieri (L-10) – interateneo in teledidattica con sede amministrativa Università di Pisa
14. Lingue e culture moderne (L-11)
15. Scienze biologiche (L-13)
16. Scienze dei servizi giuridici (L-14)
17. Scienze del turismo (L-15) – interateneo con sede amministrativa Università di Pisa
18. Amministrazione, controllo e finanza aziendale (L-18)
19. Management (L-18)

20. Comunicazione, innovazione, multimedialità (L-20)
21. Scienze motorie (L-22) – sedi di Pavia e Voghera
22. Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
23. Chimica (L-27)
24. Fisica (L-30)
25. Scienze e tecnologie per la natura (L-32)
26. Economia (L-33)
27. Scienze geologiche (L-34)
28. Matematica (L-35)
29. Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)
30. Infermieristica (L/SNT1) - sedi di Pavia, Lodi, Vigevano
31. Ostetricia (L/SNT1)
32. Educazione professionale (L/SNT2)
33. Fisioterapia (L/SNT2)
34. Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2)
35. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2)
36. Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT2)
37. Terapia occupazionale (L/SNT2)
38. Dietistica (L/SNT3)
39. Igiene dentale (L/SNT3)
40. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3)
41. Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3)
42. Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3)
43. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3)
44. Tecniche ortopediche (L/SNT3)
45. Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4)
46. Lettere e beni culturali (L-1 e L-10) - interclasse

Art. 61 – Elenco dei corsi di laurea magistrale

1. Giurisprudenza (LMG/01) – magistrale a ciclo unico
2. Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche (LM-5)
3. Biologia sperimentale ed applicata (LM-6)
4. Molecular biology and genetics (LM-6) – in lingua inglese
5. Neurobiologia (LM-6)
6. Biotecnologie avanzate (LM-8)
7. Biotecnologie mediche e farmaceutiche (LM-9)
8. Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13) – magistrale a ciclo unico
9. Farmacia (LM-13) – magistrale a ciclo unico
10. Filologia moderna. Scienze della letteratura del teatro del cinema (LM-14)
11. Antichità classiche e orientali (LM-15)
12. Scienze fisiche (LM-17)
13. Comunicazione professionale e multimedialità (LM-19)
14. Bioingegneria (LM-21)
15. Ingegneria civile (LM-23)
16. Ingegneria elettrica (LM-28)
17. Electronic engineering (LM-29) – in lingua inglese
18. Computer engineering (LM-32) – in lingua inglese
19. Environmental process control engineering (LM-35) – interateneo in lingua inglese
20. Ingegneria dei sistemi informativi per l'ambiente e il territorio (LM-35) – sede di Mantova
21. Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35)

22. Letterature europee e americane (LM-37)
23. Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (LM-39)
24. Matematica (LM-40)
25. Medicina e chirurgia (LM-41) – magistrale a ciclo unico
26. Medicina e chirurgia (LM-41) – magistrale a ciclo unico in lingua inglese
27. Musicologia (LM-45)
28. Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) – magistrale a ciclo unico
29. Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (LM-49) – interateneo con sede amministrativa Università di Pisa
30. Psicologia (LM-51)
31. Economia, politica e istituzioni internazionali (LM-52)
32. Studi dell’Africa e dell’Asia (LM-52)
33. Chimica (LM-54)
34. Economics, finance and international integration (LM-56) – in lingua inglese
35. Scienze della natura (LM-60)
36. World politics and international relations (LM-62) - in lingua inglese
37. Governo e politiche pubbliche (LM-63)
38. Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67)
39. Scienze e tecniche dello sport (LM-68) – sede di Voghera
40. Scienze geologiche applicate (LM-74)
41. Economia e gestione delle imprese (LM-77)
42. Economia e legislazione d’impresa (LM-77)
43. International business and economics (LM-77) – in lingua inglese
44. Filosofia (LM-78)
45. Storia d’Europa (LM-84)
46. Storia delle arti dall’antichità al contemporaneo (LM-89)
47. Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)
48. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (LM/SNT3)
49. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3)
50. Ingegneria edile-architettura (LM-4c.u.) – magistrale a ciclo unico
51. Discipline musicali per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado (LM-45)
– abilitazione A032

Allegato A: Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui agli artt. 60 e 61, sono quelli risultanti dalla Banca Dati dell’Offerta formativa.